



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N.21

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

L'anno **duemilaventi**, addi **venticinque**, del mese di **giugno**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica **STRAORDINARIA** di **Prima** convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. ABATE Luciano	SINDACO	SÌ
2. CERATO Fabio	VICE SINDACO	SÌ
3. MARCHISONE Giovanni	CONSIGLIERE	SÌ
4. ZANGHIRELLA Michela	CONSIGLIERE	SÌ
5. TUMINELLO Ines	CONSIGLIERE	SÌ
6. STROBBIA Roberto	CONSIGLIERE	SÌ
7. FERRERO Simona	CONSIGLIERE	SÌ
8. ARTERO Alessandro	CONSIGLIERE	SÌ
9. OGGERO Tiziana	CONSIGLIERE	SÌ
10. LA ROSA Patrizia	CONSIGLIERE	SÌ
11. RITARDO Ivano	CONSIGLIERE	SÌ
12. GRELLA Matteo	CONSIGLIERE	SÌ
13. VIOTTO Viviana	CONSIGLIERE	SÌ
	Totale Presenti:	13
	Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera della **Dott.ssa Laura FILLIOL**, Segretaria Comunale, ai sensi dell'art.97 C.IV T.U. n.267 del 18/08/2000. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 T.U. 18/08/2000 n. 267. Il signor **ABATE Luciano** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione C.C. n. 21 del 25/06/2020

ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti comunali, con la sola esclusione di quello relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla tassa rifiuti (Tari);

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

VISTA la disciplina della suddetta imposta (art. 1, commi da 639 a 714, della predetta legge 147/13), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

RICHIAMATO l'art. 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di abolizione, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui la Tassa sui Rifiuti (TARI) era una delle componenti, oltre all'Imposta Municipale Propria (IMU) e al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), ad eccezione delle disposizioni concernenti la Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;

CONSIDERATO che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;

- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25 maggio 2020;

ESAMINATA la bozza di regolamento predisposta dagli uffici e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTO che il revisore dei conti dell'Ente, con verbale n. 54 del 22/06/2020, registrato al protocollo dell'Ente al n.0005211 del 23/06/2020 ha rilasciato il proprio parere favorevole in ordine all'approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);

ACQUISITI:

- il parere favorevole reso dal Responsabile della Tari e dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI 13, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI NESSUNO resi per alzata di mano;

DELIBERA


- **DI APPROVARE**, a norma dell'art. 42, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), nel testo, costituito da n. 27 articoli e n. 3 allegati, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- **DI DARE ATTO** che in applicazione dell'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 il presente regolamento
 - entra in vigore il 1° gennaio 2020;
 - sarà inserito telematicamente, unitamente alla deliberazione di approvazione, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni in legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i..
- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. **CON VOTI FAVOREVOLI 13, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI NESSUNO** resi per alzata di mano, al fine di dare corso celermente al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI).

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
(ABATE Luciano)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
(Dott.ssa Laura FILLIOL)

COMUNE DI VIGONE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25.06.2020

SOMMARIO

Articolo 1 Oggetto del regolamento

CAPO I DISCIPLINA DELLA TARI

Articolo 2 Presupposti della tassa

Articolo 3 Determinazione della tariffa

Articolo 4 Modalità di computo delle superfici

Articolo 5 Cause di esclusione

CAPO II UTENZE DOMESTICHE

Articolo 6 Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

CAPO III UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 7 Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

Articolo 8 Istituzioni scolastiche statali

CAPO IV MODALITÀ GESTIONALI

Articolo 9 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

Articolo 10 Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

Articolo 11 Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti

CAPO V RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI – ESENZIONI

Articolo 12 Riduzioni tariffarie

Articolo 13 Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

CAPO VI RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI – SANZIONI

Articolo 14 Riscossione

Articolo 15 Rateizzazione del pagamento dell'avviso di riscossione ordinario

Articolo 16 Funzionario Responsabile

Articolo 17 Attività di controllo

Articolo 18 Accertamenti

Articolo 19 Riscossione coattiva

Articolo 20 Contenzioso

Articolo 21 Sanzioni e interessi

Articolo 22 Rimborsi

Articolo 23 Premio incentivante

CAPO VII DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24 Pubblicità del Regolamento e degli atti

Articolo 25 Casi non previsti dal presente regolamento

Articolo 26 Rinvio dinamico

Articolo 27 Entrata in vigore del regolamento

ALLEGATO 1 UTENZE DOMESTICHE – CLASSIFICAZIONE E COEFFICIENTI

ALLEGATO 2 UTENZE DOMESTICHE – CLASSIFICAZIONE E COEFFICIENTI

ALLEGATO 3 AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI – ESENZIONI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

- (1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI), prevista dall'art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, in particolare stabilendo le condizioni, le modalità e gli obblighi strumentali per la sua applicazione.
- (2) L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, commi 667 e 668, della legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i..
- (3) La TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.

CAPO I – DISCIPLIANA DELLA TARI

Articolo 2

Presupposti della tassa

- (1) Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste interamente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Qualora l'immobile insista anche sul territorio di un Comune limitrofo, la TARI sarà corrisposta al Comune nel cui territorio è situato il punto di raccolta più vicino all'accesso dell'immobile in argomento; nel caso di impossibilità ad applicare il criterio indicato, la TARI deve essere corrisposta a ciascuno dei due Comuni proporzionalmente alla superficie.
- (2) Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative (balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi), e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini).
- (3) La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali (comprese strutture anche precarie volte al soddisfacimento di bisogni o ad usi che si protraggono nel tempo) o aree scoperte (superfici prive di edifici o di strutture edilizie, spazi circoscritti che non costituiscono locale come tettoie, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi) a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- (4) La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- (5) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.
- (6) La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

- (7) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- (8) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- (9) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

Articolo 3 **Determinazione della tariffa**

- (1) La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
- (2) Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2012.
- (3) La tariffa TARI è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
- (4) La TARI è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei relativi costi di investimento e di esercizio del servizio stesso. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
- (5) La tariffa è approvata dal Consiglio Comunale sulla base sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'ente territorialmente competente, secondo la normativa vigente ed in ottemperanza alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA), a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata già in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/06.
- (6) La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa TARI.

Articolo 4 **Modalità di computo delle superfici**

- (1) La TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
- (2) Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione della tassa, ai sensi dell'art. 1, comma 645, della legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., è pari a quella calpestabile e viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile alla tassa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile alla tassa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
 - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
 - d) in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata forfaitariamente applicando una riduzione del 60% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.
- (3) Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della legge 147/13 e s.m.i., nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- (4) Relativamente alla parte di superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili, il Comune individua le aree di produzione e i magazzini di materie prime o merci collegati (intese come semilavorati e non come prodotti finiti), aventi congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) essi devono essere funzionalmente ed esclusivamente asserviti ad attività produttive, alle quali si estende il divieto di assimilazione. Per attività produttiva si intende l'insieme delle operazioni attraverso cui le materie prime e i semilavorati vengono trasformati in beni con l'impiego di risorse materiali (macchinari) e immateriali (energia/lavoro);
 - b) essi non devono accogliere beni di altra natura, neppure parzialmente.
- Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui sopra è indispensabile che il contribuente presenti apposita istanza entro il 31 gennaio, anche al fine di consentire al Comune di verificare con tempestività l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento tramite sopralluoghi, correlando la richiesta da planimetrie che evidenzino l'eventuale parte di superficie da escludere, descrivendo nel dettaglio la tipologia di attività svolta in ciascuna porzione.
- (5) Per l'applicazione della tassa, si considerano ai sensi dell'art. 1, comma 646, della legge 147/13 e s.m.i le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione della tassa.
- (6) Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 5

Cause di esclusione

- (1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali è stata rilasciata idonea documentazione di inagibilità o inabitabilità, di risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla fine dei lavori.
 - e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti, le aree scoperte adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli;
 - f) i locali e le aree occupate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, limitatamente a quelli destinati specificatamente ed in via esclusiva alla celebrazione dei riti ed attività pastorale in genere;
 - g) le aree possedute o detenute da coltivatori diretti che mantengono destinazione agricola quali le superfici produttive di paglia, sfalci e potature nonché di altro materiale agricolo o forestale, legnaie, fienili, depositi di mezzi agricoli ad eccezione dei locali destinati ad abitazioni rurali;
 - h) luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono non soggetti a manutenzione stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti.
- (2) Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- (3) Nel caso in cui si accerti il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato l'esclusione dalla tassa ai sensi del presente articolo, verrà applicata la tassa dovuta per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alla sanzione.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Articolo 6

Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

- (1) Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
- (2) Per le utenze domestiche la tassa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
- (3) Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, dal numero complessivo risultante negli elenchi anagrafici, possono comunque escludersi:

- i componenti che risultino permanentemente ricoverati presso case di cura o di riposo, a decorrere dalla data di ricovero;
 - i componenti il nucleo familiare che dimorino abitualmente in altra abitazione a seguito di procedimento di separazione o divorzio;
 - il componente il nucleo familiare ed un suo accompagnatore facente parte del medesimo nucleo che risulti dimorare abitualmente in altro Comune per gravi motivi di salute, certificati dalla commissione medica legale competente;
 - i militari appartenenti alle forze dell'ordine distaccati presso altre sedi, per il relativo periodo di distacco;
 - i soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a sei mesi consecutivi.
- (4) Per le unità immobiliari a uso abitativo, e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
- (5) Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari residenti nel Comune è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando in via presuntiva un nucleo di due persone. I contribuenti potranno dichiarare, entro il 31 dicembre di ogni anno ed a valere a decorrere dall'anno successivo, il numero effettivo di occupanti purché riscontrabili sulla base di idonea documentazione (ad esempio lo stato di famiglia anagrafico del Comune di residenza) oppure il Comune potrà acquisire d'ufficio dai Comuni di residenza dei contribuenti il numero di componenti lo stato di famiglia anagrafico dei contribuenti.
- (6) La quota fissa della tassa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
- (7) La quota variabile della tassa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 7

Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

- (1) Nelle “utenze non domestiche” rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
- (2) Ai fini dell'applicazione della tassa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005, n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

- (3) La tassa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc...) e siano ubicate in luoghi diversi. Sono tuttavia applicate tariffe diverse nel caso i cui le superfici attribuite all'attività secondaria svolta dall'utenza, e risultante da visura camerale, superi del 200% la superficie attribuita all'attività principale.
- (4) La tassa applicabile alle utenze non domestiche con occupazione permanente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, di carattere non continuativo (ambulanti, locali con apertura fine settimana o periodo estivo, ecc...) è rapportata ai giorni di effettiva occupazione.
- (5) La quota fissa della tassa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
- (6) La quota variabile della tassa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

Articolo 8 **Istituzioni scolastiche statali**

- (1) Ai sensi dell'art. 33 bis del decreto legge 31.12.2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.02.2008, n. 31, le istituzioni scolastiche statali, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere la tassa sui rifiuti (TARI).
- (2) Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 9, che sarà scorporato e versato alla città metropolitana secondo le modalità del medesimo art. 9.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Articolo 9

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

- (1) Sulla tassa comunale sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 666, della legge 147/13 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.i..
- (2) Il tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata annualmente per l'esercizio successivo dalla Città Metropolitana, sull'importo della tassa comunale sui rifiuti (TARI) e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote la tassa. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria da parte della Città Metropolitana resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.
- (3) Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa comunale sui rifiuti (TARI) e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Città

Metropolitana imposittrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

- (4) L'ammontare del tributo, riscosso insieme alla tassa comunale sui rifiuti (TARI), previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato direttamente alla tesoreria della Città Metropolitana nei termini e secondo le modalità previste dal D.P.R. 28/01/1988, n. 43. Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla Città Metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 3 del presente articolo.
- Salva diversa deliberazione adottata dalla Città Metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia.
- (5) Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 4. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione.

Articolo 10

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

- (1) I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa comunale sui rifiuti (TARI), devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione di più occupanti in un'unica unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo.
- (2) La dichiarazione deve contenere:
- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche la Partita I.V.A.;
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo (presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata);
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc...) e nel caso di locazione dell'immobile copia del contratto di locazione ovvero i dati identificativi del proprietario (cognome nome, codice fiscale, residenza, recapito telefonico);
 - g) per le utenze domestiche: il numero degli occupanti;
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla C.C.I.A.A. o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;

- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento;
 - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione (nuova residenza o domicilio);
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - o) le superfici escluse dall'applicazione della tassa;
 - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
- (3) La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al Comune entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla cessazione. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nel termine sopra indicato. In caso di mancata dichiarazione l'obbligazione tributaria terminerà alla data in cui viene prodotta la dichiarazione di cessazione stessa, salvo che l'obbligazione tributaria non sia già stata assolta dal subentrante.
 - (4) La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
 - (5) La variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.
 - (6) La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro 30 giorni.
 - (7) Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data la tassa è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie il quale deve presentare la dichiarazione di cui al comma 1.
 - (8) L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi.
 - (9) La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
 - (10) Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite mail o PEC, nel giorno del suo ricevimento.
 - (11) I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini del precedente sistema tributario di prelievo (TARSU, TIA, TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

Articolo 11

Tassa comunale giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti

- (1) La tassa comunale giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti è dovuta, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza

autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

- (2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- (3) La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 50 per cento, con un minimo di 2,00 €.
- (4) Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 7, comma 2.
- (5) L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- (6) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.
- (7) In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata con le dovute sanzioni.

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI – ESENZIONI

Articolo 12 Riduzioni tariffarie

- (1) La tariffa è ridotta del 10%, limitatamente alla quota variabile, per le utenze che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale sull'Autocompostaggio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22/03/2018.
- (2) La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti iscritti all'Albo comunale dei compostatori che hanno frequentato il corso di compostaggio domestico e conseguito il relativo "patentino".
- (3) La tariffa variabile delle utenze domestiche e non domestiche è ridotta, su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune e con effetto dal giorno successivo alla richiesta, del 20% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 500 metri calcolati lungo la viabilità ed accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- (4) La tariffa è ridotta a consuntivo, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con delibera Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2012) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo:
 - 20%, nel caso di riciclo: fino al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 40%, nel caso di riciclo: di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 60%, nel caso di riciclo: di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 80%, nel caso di riciclo: di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 7, comma 6, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello in cui tale riciclo è stato effettuato. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

- (5) Il servizio di raccolta è istituito in tutto il territorio comunale con il sistema degli ecopunti e pertanto non si prevede alcuna riduzione per le zone in cui non è istituito il servizio.
- (6) Ai sensi dell'art. 1, comma 656, della legge 147/13 e s.m.i., in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
- (7) Le richieste di riduzione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere presentate entro 30 giorni dal loro verificarsi e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.
- (8) Le riduzioni di cui al presente articolo, sono cumulabili fra loro.

Articolo 13

Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

- (1) Nell'allegato 3 sono indicate le agevolazioni, contributi ed esenzioni sulla tassa comunale sui rifiuti (TARI) specificamente previste dal Comune. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

CAPO VI - RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI – SANZIONI

Articolo 14

Riscossione

- (1) La tassa è applicata e riscossa dal Comune di Vigone che può avvalersi del soggetto gestore del servizio per la gestione delle banche dati, per l'elaborazione degli avvisi di riscossione TARI, la rendicontazione degli incassi, dell'elaborazione dei solleciti, nonché degli avvisi di accertamento e l'invio degli stessi per la riscossione forzata sulla base di apposite Convenzioni.
- (2) A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere regolamentari e tariffarie relative alla TARI acquistano efficacia dalla data della effettuata pubblicazione a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui gli atti amministrativi si riferiscono. A tal fine le deliberazioni devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360.

- (3) Ai sensi dell'art. 15-ter della legge 58/19, a decorrere dall'anno d'imposta 2020 i versamenti della TARI, la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe applicabili per l'anno precedente. I versamenti della medesima taxa la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- (4) La taxa comunale sui rifiuti comprensiva dell'addizionale provinciale di cui all'art. 9, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, è versata esclusivamente al Comune. Il versamento della TARI è effettuato mediante modello F24 inviato dal Comune unitamente all'avviso di riscossione. Il pagamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il 30/06, il 30/09 e il 16/12 dell'anno di riferimento oppure soluzione unica entro la prima rata (salvo conguagli). Qualora la scadenza ricada nelle giornate non lavorative di sabato e domenica la scadenza è da intendersi prorogata di diritto al primo giorno lavorativo successivo alla scadenza originaria. Fermo restando il numero di rate, scadenze diverse possono essere modificate di anno in anno con deliberazione della Giunta Comunale.
- (5) Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale, come corrispondenza ordinaria.
- (6) Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità ARERA n. 444/2019/R/rif "in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti è stata attivato lo "Sportello Utente", un portale online che, previa registrazione, consente agli utenti di verificare in autonomia i dati relativi alle proprie utenze rifiuti e verificare le bollette emesse. Per l'accesso, via browser internet, occorre utilizzare il link <https://portalecirie.dbw.ies.it> e seguire le istruzioni riportate sulla pagina. Con la registrazione al portale:
 - è responsabilità del Cliente provvedere a visualizzare / scaricare i documenti resi disponibili tramite il Portale;
 - il Cliente si impegna, in caso di variazioni relative ai dati presenti sul Portale, a comunicare i nuovi dati e riferimenti immediatamente all'ufficio tributi del Comune.
- (7) I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso di riscossione stesso, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di riscossione non esime il contribuente dal versare la taxa. Rimane a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la determinazione della taxa da liquidare.
- (8) Le variazioni in corso d'anno che influiscono sull'ammontare della taxa, possono essere conteggiate nell'avviso di riscossione successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di riscossione.
- (9) Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/06 e dell'art. 25 della legge 289/02, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme annue inferiori a € 5,00. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
- (10) Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alla taxa giornaliera di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
- (11) Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 17.

Articolo 15

Rateizzazione del pagamento dell'avviso di riscossione ordinario

- (1) A richiesta, per situazioni particolari di difficoltà economica autocertificate dal contribuente, nel versamento tempestivo delle somme determinate negli avvisi di pagamento, può essere concessa una rateizzazione della tassa annuale, come segue:

Persone fisiche e ditte individuali

La rateizzazione è concessa unicamente in caso di grave disagio economico, valutato sulla base della coesistenza dei seguenti elementi:

- indicatore della situazione economica Isee il cui valore è pari o inferiore a € 9.360,00;
- l'importo dell'avviso di riscossione deve essere pari o superiore ad € 100,00.

La dilazione di pagamento sarà concessa in un numero non superiore a 6 rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento della concessione della rateizzazione, la cui scadenza dell'ultima rata non potrà essere superiore al 31/12 dell'anno in cui la rateizzazione è concessa.

Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata, comporta la decadenza del beneficio con conseguente obbligo del contribuente di versare, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, tutto il debito residuo maggiorato della sanzione per ritardato versamento prevista dalle norme vigenti.

Persone giuridiche e società di persone

La rateizzazione è concessa solo in caso di grave difficoltà economiche e finanziarie da valutarsi sulla base di documentazione utile a comprovare tale momentanea situazione:

- bilanci, libri contabili, estratti conto;
- l'importo dell'avviso di riscossione deve essere pari o superiore ad € 500,00.

La dilazione di pagamento sarà concessa in un numero non superiore a 6 rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento della concessione della rateizzazione, la cui scadenza dell'ultima rata non potrà essere superiore al 31/12 dell'anno in cui la rateizzazione è concessa.

Sono comunque fatte salve, e quindi rimangono in piedi, le azioni eventualmente già iniziate alla data di concessione della rateazione.

Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata, comporta la decadenza del beneficio con conseguente obbligo del contribuente di versare, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, tutto il debito residuo maggiorato della sanzione per ritardato versamento prevista dalle norme vigenti.

Articolo 16

Funzionario Responsabile

- (1) La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.

Articolo 17

Attività di controllo

- (1) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre

- l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- (2) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
 - (3) Il Funzionario Responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione nei termini indicati della richiesta.
 - (4) Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro i termini indicati dalla richiesta, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Articolo 18 **Accertamenti**

- (1) Il Funzionario Responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, mezzo PEC, raccomandata con avviso di ricevimento o con le altre modalità previste dalla normativa vigente, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della legge 296/06.
- (2) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
- (3) Gli avvisi di accertamento di cui al comma 1 ed i provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639.
- (4) Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della legge 296/06 ed ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 160/19, sottoscritti dal Funzionario Responsabile motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, devono contenere:
 - gli elementi identificativi:
 - a) del contribuente;
 - b) dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - c) dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - d) della tariffa applicata e relativa deliberazione.
 - inoltre, devono contenere:
 - a) l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;

- b) il nominativo del Responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal Funzionario Responsabile;
 - c) l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - d) l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo del pagamento dell'importo in esso indicato, oppure, in caso di proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 472/97, riguardante il versamento delle sanzioni;
 - f) l'indicazione che l'atto di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
 - g) l'indicazione del soggetto che, decorsi i sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione forzata delle somme richieste.
- (5) Qualora il Funzionario Responsabile della tassa, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
- (6) Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Articolo 19 **Riscossione coattiva**

- (1) Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario, il Funzionario Responsabile della tassa procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
- (2) In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera d), della legge 160/19.
- (3) I soggetti legittimati alla riscossione forzata possono essere:
- a) il Comune di Vigone;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/97.
- (4) Il Funzionario Responsabile della tassa individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
- (5) Per quanto non specificato, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 791 e seguenti, della legge 160/19, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale delle Entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/05/2020.

Articolo 20 **Contenzioso**

- (1) Contro l'avviso di accertamento della tassa, la cartella di pagamento o l'ingiunzione di pagamento, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

- (2) Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dall'art. 18, comma 4, del D.Lgs. 546/92.

Articolo 21 **Sanzioni e interessi**

- (1) In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario il Comune applica le sanzioni previste dall'art. 1, commi 694, 695, 696, 697 e 698, della legge 147/13 e s.m.i..
- (2) Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.
- (3) Gli interessi moratori e le eventuali sanzioni per omesso o insufficiente versamento vengono calcolati a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata.

Articolo 22 **Rimborsi**

- (1) Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- (2) Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune, dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
- (3) Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario Responsabile dispone il rimborso dell'importo a credito entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.
- (4) Al fine di non gravare il contribuente di procedure per la riscossione di cui al presente Regolamento, qualora il medesimo risulti a credito nei confronti del Comune, tale credito potrà essere utilizzato in compensazione dei versamenti successivi della stessa entrata previa autorizzazione iniziale dell'Ente, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Articolo 23 **Premio incentivante**

- (1) Il Comune di Vigone può prevedere, ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della legge 30.12.2018, n. 145, che una percentuale del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, venga destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio preposto alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 25.05.2017, n.75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
- (2) La disposizione di cui al comma 1 non si applica laddove il servizio di accertamento sia stato affidato in concessione.

CAPO VII - DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24

Pubblicità del regolamento e degli atti

- (1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 25

Casi non previsti dal presente regolamento

- (1) Per quanto diversamente e non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147, nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006, n. 296, nel D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, nell'art. 14 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, nel D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, nei decreti legislativi n. 471, 472, e 473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nella legge 27.07.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le disposizioni del vigente Regolamento Comunale delle entrate approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 25 maggio 2020, all'art. 1, commi da 792 e successivi, della legge 160/2019 relativi alla riscossione coattiva.

Articolo 26

Rinvio dinamico

- (1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- (2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 27

Entrata in vigore del regolamento

- (1) Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388 e s.m.i., il presente regolamento:
 - entra in vigore il 1° Gennaio 2020;
 - sarà inserito telematicamente, unitamente alla deliberazione di approvazione, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e s.m.i.. ed ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i..
- (2) Il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 08/04/2014 e s.m.i. è abrogato a decorrere dal 1° Gennaio 2020 e continua a trovare applicazione solo per le attività di verifica e controllo dei versamenti e degli adempimenti dovuti per gli anni 2014/2019.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE E COEFFICIENTI

Categoria	Descrizione	Ka	Kb
1	Domestiche un componente	0,80	0,80
2	Domestiche due componenti	0,94	1,21
3	Domestiche tre componenti	1,05	1,48
4	Domestiche quattro componenti	1,14	1,66
5	Domestiche cinque componenti	1,23	1,76
6 o più	Domestiche sei o più componenti	1,30	1,81

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TFdom(n, s) = QUFdom \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\mathbf{QUFdom = \frac{CFTdom}{\sum n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}}$$

TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n) **CFT dom:** totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom = QUVdom \cdot Kb(n) \cdot CUDom}$$

TVdom: quota variabile (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\mathbf{QUVdom} = \frac{\mathbf{QTOTdom}}{\mathbf{\Sigma n N (n) \cdot Kb (n)}}$$

$$\mathbf{\Sigma n N (n) \cdot Kb (n)}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\mathbf{CUdom} = \frac{\mathbf{CVTdom}}{\mathbf{QTOTdom}}$$

$$\mathbf{CVTdom}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE E COEFFICIENTI

Cat.	Descrizione	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,671	5,500
2	Cinematografi e teatri	0,329	2,700
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,598	4,900
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,879	7,210
5	Stabilimenti balneari	0,378	3,100
6	Esposizioni, autosaloni	0,515	4,220
7	Alberghi con ristorante	1,201	9,850
8	Alberghi senza ristorante	0,946	7,760
9	Case di cura e riposo	1,037	8,500
10	Ospedali	1,074	8,810
11	Uffici e agenzie	1,518	12,450
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,613	5,030
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,140	9,350
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,802	14,780
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,830	6,810
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,778	14,580
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,478	12,120
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,034	8,480
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,201	9,850
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,918	7,530
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,087	8,910
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,570	45,670
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,851	39,780
24	Bar, caffè, pasticceria	3,956	32,440
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,018	16,550
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,537	12,600
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,166	58,760
28	Ipermercati di generi misti	1,563	12,820
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,924	56,780
30	Discoteche, night club	1,044	8,560

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$\text{TFndom (ap, Sap)} = \text{QUFndom} \cdot \text{S ap (ap)} \cdot \text{x Kc (ap)}$$
$$\text{QUFndom} = \frac{\text{CFTndom}}{\Sigma \text{ap S tot (ap)} \cdot \text{Kc (ap)}}$$

TFndom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc. **CFTndom:** totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Sap : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\text{TVndom (ap, Sap)} = \text{CUndom} \cdot \text{S ap (ap)} \cdot \text{Kd (ap)}$$

TVndom (ap, Sap): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S ap

CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$\text{CUndom} = \frac{\text{CVTndom}}{\text{QTOTndom}}$$

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S ap: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

ALLEGATO 3

AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI – ESENZIONI

Riduzione	Descrizione	Modalità applicazione
20%	Riduzione distanza cassonetto	Applicata sulla parte variabile della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 500 metri calcolati lungo la viabilità ed accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

RIDUZIONI COVID SOLO PER L'ANNO 2020

Cat.	Descrizione	Percentuale di riduzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto *	25%
2	Cinematografi e teatri **	25%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta ***	25%
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	25%
5	Stabilimenti balneari	0%
6	Esposizioni, autosaloni	25%
7	Alberghi con ristorante	25%
8	Alberghi senza ristorante	25%
9	Case di cura e riposo	0%
10	Ospedali	0%
11	Uffici, agenzie	25%
12	Banche, istituti di credito, studi professionali ****	25%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	25%
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	25%
16	Banchi di mercato beni durevoli	25%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	25%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	25%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	25%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	25%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	25%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	25%
23	Mense, birrerie, amburgherie	25%
24	Bar, caffè, pasticceria	25%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0%
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	25%
28	Ipermercati di generi misti	0%
29	Banchi di mercato genere alimentari	25%
30	Discoteche, night club	25%

* Escluso codice ateco 85.31.10 e 84.11.10

** Escluso codice ateco 84.11.10

*** Escluso codice ateco 84.11.10

**** Escluso codice ateco 64.19.1